

**Rettifica del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019,
 riguardante l'iniziativa dei cittadini europei**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 130 del 17 maggio 2019)

Pagina 55, considerando 1:

anziché: «(1) Il trattato sull'Unione europea (TUE) istituisce la cittadinanza dell'Unione. Ai cittadini dell'Unione («cittadini») è riconosciuto il diritto di rivolgersi direttamente alla Commissione sottoponendole una richiesta in cui la si invita a presentare una proposta di un atto legislativo dell'Unione, ai fini dell'applicazione dei trattati, (...);

leggasi: «(1) Il trattato sull'Unione europea (TUE) istituisce la cittadinanza dell'Unione. Ai cittadini dell'Unione («cittadini») è riconosciuto il diritto di rivolgersi direttamente alla Commissione sottoponendole una richiesta in cui la si invita a presentare una proposta di un atto giuridico dell'Unione, ai fini dell'applicazione dei trattati, (...).».

Pagina 57, considerando 19, seconda frase:

anziché: «(19) (...) È opportuno procedere a una parziale registrazione dell'iniziativa sempre che una parte dell'iniziativa, compresi i suoi obiettivi principali, non esuli manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati e qualora siano soddisfatti tutti gli altri obblighi di registrazione.»;

leggasi: «(19) (...) È opportuno procedere a una parziale registrazione dell'iniziativa sempre che una parte dell'iniziativa, compresi i suoi obiettivi principali, non esuli manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto giuridico dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati e qualora siano soddisfatti tutti gli altri obblighi di registrazione.».

Pagina 58, considerando 28, terza frase:

anziché: «(28) (...) La Commissione dovrebbe spiegare in modo chiaro, comprensibile e dettagliato le ragioni per cui intende agire, in particolare se intende presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione in risposta all'iniziativa o, analogamente, i motivi per cui non intende intraprendere alcuna azione.»;

leggasi: «(28) (...) La Commissione dovrebbe spiegare in modo chiaro, comprensibile e dettagliato le ragioni per cui intende agire, in particolare se intende presentare una proposta di atto giuridico dell'Unione in risposta all'iniziativa o, analogamente, i motivi per cui non intende intraprendere alcuna azione.».

Pagina 63, articolo 6, paragrafo 3, lettera c):

anziché: «c) nessuna parte dell'iniziativa esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati;»

leggasi: «c) nessuna parte dell'iniziativa esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto giuridico dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati;».

Pagina 63, articolo 6, paragrafo 4, lettera b):

- anziché:* «b) registra parzialmente l'iniziativa se una sua parte, compresi i suoi obiettivi principali, non esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati, oppure»
- leggasi:* «b) registra parzialmente l'iniziativa se una sua parte, compresi i suoi obiettivi principali, non esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto giuridico dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati, oppure».
-